

Appendice - MEDIAZIONE TELEMATICA

- 1) Presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo è disponibile un servizio per lo svolgimento della mediazione in via telematica, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4, D. Lgs. n. 28/2010, purché con il consenso di tutte le parti manifestato per iscritto al momento della presentazione della domanda, per quanto attiene la parte istante, ovvero almeno sette giorni prima della data del primo incontro per quanto attiene la parte chiamata. Nel caso di dichiarazione esplicita di una delle parti, da farsi pervenire alla segreteria dell'Organismo di Mediazione almeno sette giorni prima della data dell'incontro, di non intendere partecipare al primo incontro ovvero di non adesione alla mediazione il procedimento potrà svolgersi telematicamente al fine della redazione del verbale negativo.
- 2) Nel caso vi sia il consenso di tutte le parti coinvolte nella mediazione è possibile lo svolgimento del procedimento in modalità mista con una o più parti presenti presso l'Organismo di Mediazione, insieme al mediatore, ed una o più parti collegate da remoto mediante la piattaforma adottata.
- 3) Il consenso alla mediazione telematica dovrà essere accompagnato da apposita dichiarazione scritta delle parti di essere dotate degli strumenti idonei alla partecipazione in via telematica, di essere in grado di effettuare il collegamento da luogo che garantisca la riservatezza del procedimento, di impegnarsi a non effettuare alcuna registrazione audio e/o video degli incontri, di essere nella condizione di sottoscrivere in forma digitale o in forma grafica documenti informatici.
- 4) Al fine di consentire l'esperimento della mediazione in via telematica l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo si avvale:

- a) di procedura accessibile su protocollo SSL su dominio di secondo livello riferibile all'Ordine o a raggruppamento di Ordini forensi (come, ad esempio, l'Unione Lombarda Ordini Forensi)
 - b) di una piattaforma corrispondente alle specifiche MVC2 del Provvedimento Min. Giustizia - DGSIA 21/05/2020, o equivalente, specificamente progettata per la gestione di processi di comunicazione audio/video e scambio di informazioni in formato elettronico, di facile utilizzo, affidabile, idonea a consentire la condivisione di documenti, analogici e digitali, ed a garantire le condizioni di sicurezza (crittografia TLS, SRTP) e riservatezza proprie dell'istituto della mediazione nonché, più in generale, la sicurezza delle comunicazioni e la protezione dei dati tutti degli utenti nel rispetto del Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali nonché il traffico dei dati all'interno dello spazio economico europeo.
 - c) di sistema che garantisce la riservatezza dei dati, la loro integrità, la loro conservazione; titolare del trattamento dei dati è l'Ordine degli Avvocati di Bergamo.
 - d) di modalità di accesso che consentono l'identificazione univoca degli utenti, l'accesso tramite username e password. Il riconoscimento delle credenziali consente agli utenti l'accesso in un ambiente a protocollo di sicurezza controllato (standard https) a ulteriore garanzia di riservatezza.
 - e) di password archiviate in formato crittografato e che non possono essere recuperate in alcun modo dagli utenti e dagli amministratori del sistema. In caso di smarrimento sarà possibile per gli utenti richiedere una nuova password di accesso.
- 5) L'iscrizione in piattaforma, conseguente alla istanza di mediazione, potrà avvenire: attraverso la segreteria dell'Organismo.

L'utente dovrà confermare esplicitamente la procedura di registrazione on-line, garantendo altresì la correttezza dei dati forniti al momento della registrazione e impegnandosi alla riservatezza delle credenziali ottenute con esplicita adesione al regolamento di mediazione telematica disponibile nel sito web dell'Organismo.

La piattaforma permette la possibilità di creazione ed utilizzo, da parte del mediatore, di stanze virtuali separate nelle quali eventualmente condurre le sessioni separate con le parti in modo che la modalità telematica consenta di mantenere inalterate in tutto e per tutto le caratteristiche proprie della mediazione.

- 6) In caso di mediazione telematica la segreteria dell'Organismo di Mediazione invia alle parti ed ai loro difensori costituiti, nel loro domicilio elettronico, la comunicazione con data ed ora del collegamento telematico nonché le credenziali per poter accedere alla videoconferenza ed attiva quindi una sessione protetta di videoconferenza cui accederanno esclusivamente mediatore, parti e difensori e eventuali soggetti ammessi. Nel momento in cui verrà accertata la presenza del mediatore la segreteria dell'Organismo di Mediazione, anche al fine di garantire la riservatezza dell'incontro, delegherà al mediatore la funzione di "host" e cesserà il proprio collegamento dalla videoconferenza.
- 7) Il mancato collegamento della parte e/o del difensore entro i quindici minuti successivi all'orario dell'incontro in assenza di segnalazione di un legittimo impedimento equivarrà ad assenza dall'incontro ed il mediatore, salvo diversa richiesta della parte presente, potrà dichiarare chiusa la procedura e redigere verbale negativo.
- 8) In caso di oggettive difficoltà tecniche di collegamento di una o più parti tali da impedire l'effettività dell'incontro il mediatore da atto a verbale dell'impossibilità di gestire la mediazione telematicamente e rinvia il procedimento ad altra data, in presenza delle parti presso i locali dell'Organismo di Mediazione.

- 9) All'inizio di ciascun incontro di mediazione condotto in via telematica il mediatore dovrà ricordare alle parti il vincolo di riservatezza e chiedere a tutti i partecipanti di dichiarare che nei locali da cui essi sono collegati non vi sono persone estranee alle parti in mediazione e che la sessione non viene registrata.
- 10) La redazione del verbale di mediazione è, come per la mediazione in presenza, a cura del mediatore che ne condivide il testo con le parti presenti in videoconferenza mediante la funzione "share screen", la stessa che può essere utilizzata anche dai partecipanti per la condivisione di documenti relativi alla questione oggetto di mediazione.
- 11) Nel caso l'incontro di mediazione non sia conclusivo del procedimento per la necessità di incontri ulteriori il verbale potrà essere sottoscritto dal solo mediatore. Viceversa, nel caso di incontro conclusivo con o senza accordo il verbale dell'incontro ed eventualmente il testo dell'accordo verranno trasmessi dal mediatore alle parti ed ai loro difensori mediante l'invio di apposito file, attraverso la piattaforma telematica, in formato pdf, e dovrà essere sottoscritto digitalmente in modalità PADES da parti e difensori muniti di firma digitale. Le parti prive di firma digitale dovranno apporre un segno grafico in calce al file pdf (o mediante la scansione di documento analogico o, preferibilmente, mediante utilizzo di programmi pdf editor) e restituirlo nella medesima forma.
- 12) Al fine di ottenere un unico documento informatico, accompagnato dalle firme digitali dei difensori e, infine, del mediatore, il pdf dovrà essere trasmesso e firmato in sequenza nel seguente ordine:
- a) per prime dovranno firmare le parti che appongono firma grafica, quindi le parti ed i difensori che dispongono di firma digitale;
 - b) il mediatore invia dunque il pdf alla parte 1, che lo sottoscrive e lo reinvia al mediatore, il quale lo invia alla parte 2, e così via. I difensori sottoscrivono dopo le parti, anche per certificare l'autografia delle firme dei rispettivi clienti;

c) per ultimo firma digitalmente il mediatore.

13) Qualora adottata, potrà essere utilizzata una piattaforma per le firme elettroniche da remoto conforme alle normative vigenti.

14) In caso di indisponibilità della firma digitale, verbali e accordi vanno sottoscritti nel corso dell'incontro in videoconferenza ed inviati telematicamente dal Mediatore alle Parti, le quali provvedono alla stampa al fine della sottoscrizione e alla autenticazione delle firme dinanzi a un pubblico ufficiale. Le Parti inviano poi la documentazione cartacea al Mediatore che verifica la corrispondenza dei verbali e degli accordi autenticati con quelli sottoscritti in videoconferenza.

15) Conclusa la fase delle sottoscrizioni il mediatore trasmette per e-mail il documento alla segreteria dell'Organismo di Mediazione che ne cura la conservazione ed il rilascio di duplicati informatici.